

UNIONE REGIONALE PD BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E NORME PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE E DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTIVO DI CIRCOLO

ARTICOLO 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La Convenzione Regionale del Partito Democratico è convocata in una data compresa tra il 10 novembre 2017 e il 12 novembre 2017. Essa si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
2. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 26 novembre 2017.

ARTICOLO 2

(Commissione regionale)

1. Nella circoscrizione regionale viene istituita una Commissione regionale, composta da 11 membri, come da dispositivo della Commissione nazionale diretta dall'Organizzazione nazionale, che qui si intende espressamente richiamato, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato, una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale. I rappresentanti dei candidati partecipano ai lavori della Commissione con solo diritto di parola.
2. La Commissione regionale deve: a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale; b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo; c) convocare la Convenzione regionale; d) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale; e) certificare i risultati delle Primarie del 26 novembre 2017 e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale; f) svolgere tutti gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.
3. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 5 del presente articolo.
4. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
5. La Commissione regionale nomina per ognuna delle Federazioni territoriali presenti nella regione una Commissione provinciale per il Congresso, composta da 5 a 11 componenti, e in ogni caso da un numero dispari, che deve: a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie del 26 novembre 2017 predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori; b) calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale; c) nominare un garante per ogni riunione di circolo d) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo; e) raccogliere e trasmettere i verbali di seggio per le primarie 26 novembre 2017.
6. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'assemblea regionale.
7. I componenti della Commissione regionale, escluso il Presidente nominato dall'Organizzazione nazionale, fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale con diritto di voto, ad esclusione del voto di fiducia o sfiducia al Segretario, ivi compreso l'eventuale ballottaggio di cui all'art. 9, comma 4 del presente Regolamento.
8. La Commissione regionale ha altresì il compito di stabilire i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell'ambito delle riunioni di Circolo ed il numero dei componenti l'Assemblea regionale che saranno eletti nelle primarie aperte e suddivisi per Collegio. I Collegi sono gli stessi utilizzati in occasione delle Primarie del 30 aprile 2017 per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale.

- 9 La Commissione Regionale deve prevedere le modalità di proclamazione degli eletti in Assemblea Regionale e del Segretario nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Segretario Regionale.

ARTICOLO 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del PD, durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. Entro le ore 20 del 24 ottobre 2017 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche.
3. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno il 20% del numero totale di Circoli della Regione.
4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
5. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

ARTICOLO 4

(Anagrafe degli iscritti)

- 1 La Commissione regionale e la Commissione nazionale di Garanzia hanno la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti e sull'Albo degli Elettori.
- 2 Ai fini del calcolo della platea congressuale, faranno parte soltanto gli iscritti che nell'anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza. La Commissione provinciale per il Congresso, verificata la regolarità della composizione dell'anagrafe, la certifica con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti entro e non oltre il 19 ottobre 2017. L'anagrafe così certificata sarà inviata ad ogni singolo Circolo, alla Commissione regionale e all'Organizzazione nazionale.
- 3 In caso di mancata certificazione delle anagrafi entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo da parte di una o più Commissioni provinciali, provvederà con potere di avocazione la Commissione regionale.
- 4 Si richiama espressamente il comma 9 dell'art. 2 dello Statuto del PD.

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono dal 30 ottobre 2017 al 5 novembre 2017, secondo un calendario stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 5 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo e possono essere delegati alla Convenzione regionale tutti coloro gli iscritti al PD inclusi nell'anagrafe certificata 2016 e tutti i nuovi iscritti alla data del 25 settembre 2017. Possono invece essere eletti negli organismi dirigenti o di Garanzia, nonché essere delegati alla Convenzione regionale gli iscritti al PD inclusi nell'anagrafe certificata 2016 che abbiano rinnovato la propria iscrizione entro il giorno di accettazione della propria candidatura e tutti i nuovi iscritti al PD alla data del 25 settembre 2017.
3. Esclusivamente nei comuni in cui sia assolutamente comprovato che il tesseramento 2017 non è stato aperto a causa della totale assenza di organismi di partito, la Commissione regionale potrà riaprire il tesseramento dal 12 al 15 ottobre 2017. In tal caso, la Commissione regionale dovrà indicare per ogni comune un proprio componente, o suo delegato, che fungerà da Garante per le operazioni di tesseramento.

4. La Commissione Provinciale nomina, d'intesa con la Commissione regionale, un garante per ogni riunione di circolo.
5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso (o del Garante, in assenza del Segretario), viene costituita e messa ai voti una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o suo delegato, che può essere scelto anche fra gli iscritti del Circolo, il quale è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell'ordine di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'Assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
9. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione regionale, collegate alle candidature alla Segreteria regionale. E' ammessa la presentazione di una sola lista di delegati per ogni candidato a Segretario. Nella sua composizione, ciascuna lista deve rispettare il principio dell'alternanza di genere.
10. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario per le primarie, in ragione dei voti ottenuti da ogni singolo candidato, ogni Circolo elegge i propri delegati alla Convenzione regionale. E' compito della Commissione regionale per il Congresso stabilire il numero dei delegati alla Convenzione regionale, che vanno distribuiti tra i Circoli per il 50% sulla base dei voti ottenuti in ogni comune alle elezioni politiche 2013 (Camera dei Deputati) e 50% sulla base degli iscritti inseriti nell'anagrafe certificata 2016 a cui si aggiungono i nuovi iscritti 2017.
11. La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le ore 18,00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
12. E' compito della Commissione regionale per il Congresso predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di Circolo.
13. In caso di accettazione di candidature a Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto di tutti i candidati ammessi, è possibile non celebrare le riunioni di Circolo e/o la Convenzione regionale

ARTICOLO 6 **(Convenzione regionale)**

1. La Convenzione regionale si celebra in un giorno compreso tra il 10 novembre e il 12 novembre 2017.
2. La Convenzione regionale è presieduta dal Presidente della Commissione regionale per il Congresso o suo delegato.
3. Alla Convenzione regionale partecipano tutti i delegati eletti nei Circoli.
4. In apertura della Convenzione, su proposta del Presidente della Commissione regionale per il Congresso o suo delegato, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a Segretario regionale.

5. Subito dopo la costituzione della Presidenza, il Presidente della Commissione regionale per il Congresso o suo delegato, comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dall'art. 15, comma 6 dello Statuto del PD, determina i candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.
6. Successivamente, vengono presentate le linee politico-programmatiche dei singoli candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 30 minuti.
7. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione regionale devono garantire la possibilità di intervento ai delegati.
8. Sono ammessi alle primarie aperte del 26 novembre 2017, per l'elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale, i tre candidati che nella consultazione preventiva di cui all'art. 5 abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno la metà delle province o federazioni territoriali, salvo quanto stabilito al comma 13 dell'art. 5 del presente Regolamento.
9. In caso di non celebrazione delle riunioni di Circolo, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 del presente Regolamento, la Commissione regionale potrà decidere di celebrare ugualmente la Convenzione regionale. In questo caso, la partecipazione sarà aperta a tutti gli iscritti al Partito Democratico.

ART. 7

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Il numero dei componenti l'Assemblea regionale è fissato in 100.
2. Lo Statuto del PD Basilicata determina gli ulteriori componenti di diritto dell'Assemblea regionale.
3. I componenti l'Assemblea regionale sono eletti negli stessi Collegi istituiti e deliberati per l'elezione dei componenti l'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.
4. La carica di membro dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale dovesse essere eletto in Assemblea regionale, dovrà dichiarare, entro 15 giorni dalla certificazione della sua elezione in Assemblea regionale, di quale delle due Assemblee vorrà essere componente. In caso di mancata dichiarazione nel termine prescritto, sarà considerato automaticamente decaduto dall'Assemblea nazionale.
5. Nel Collegio possono essere presentate una o più liste collegata a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 100 iscritti nel Collegio, presenti nell'Anagrafe certificata 2017.
6. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 20 del 17 novembre 2017. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere.
7. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda.
8. La Commissione regionale, o su delega le Commissioni provinciali, entro il 13 novembre 2017 determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017. Entro il 17 novembre 2017 devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e scrutatori.
9. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2016, che abbiano rinnovato la propria iscrizione entro il giorno della presentazione delle candidature, nonché ai nuovi iscritti alla data del 25 settembre 2017 ovvero, nei casi previsti all'art. 5, comma 3 del presente

Regolamento, alla data stabilita dalla Commissione regionale. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

10. I seggi assegnati al Collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 24 febbraio 2017 e della Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.
11. Si vota dalle ore 8 alle ore 20 del 26 novembre 2017.
12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali della propria provincia, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati all'Organizzazione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione nazionale.
13. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ART. 8

(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. La Commissione regionale per il Congresso predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato ai Circoli territoriali, detratte le spese necessarie per l'allestimento delle sezioni elettorali.
4. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.
5. L'elettrici/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

ART. 9

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

ART. 10
(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto del PD e dal Regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale diretta dall'Organizzazione nazionale.
4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata.

ART. 11
(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

1. La Commissione regionale per il Congresso approva, entro il 23 ottobre 2017 la Delibera che disciplina i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati a Segretario, ispirandosi ai principi di sobrietà e correttezza di cui al punto 3, lettera d) del codice Etico, e alle disposizioni contenute nell'art. 16 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale approvato dalla Direzione nazionale il 24 febbraio 2017.

ART. 12
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo e della Convenzione regionale vanno rivolte alla Commissione regionale, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

ART. 13
(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalla Commissione nazionale di Garanzia;
 - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento.

ART. 14

(Convocazione dei Congressi di Federazione e di Circolo)

1. I Congressi di Circolo per l'elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo e del Segretario e dell'Assemblea provinciale si svolgeranno **tra l'8 gennaio e il 22 gennaio 2018**.
2. Le Commissioni provinciali per il Congresso sono le medesime elette dalla Commissione regionale, in occasione dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.
3. Le Commissioni provinciali saranno integrate dai rappresentanti di ciascun candidato, una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario provinciale. I rappresentanti dei candidati partecipano ai lavori della Commissione con solo diritto di parola.
4. Ogni Commissione provinciale deve:
 - a) Stabilire il numero dei componenti elettivi dell'Assemblea provinciale, garantendo almeno 1 componente per ciascun Circolo regolarmente costituito in cui sia stato effettuato il tesseramento negli anni 2016 o 2017, e dei componenti di diritto, in relazione alle funzioni svolte;
 - b) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario provinciale;
 - c) determinare la ripartizione dei seggi dell'Assemblea provinciale tra i Circoli della provincia, effettuandola con riferimento agli iscritti risultanti dall'ultima anagrafe certificata (2016, con aggiunta dei nuovi iscritti 2017), con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche (Camera dei Deputati) nell'ambito territoriale di competenza del Circolo;
 - d) curare la pubblicazione e la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario provinciale e assicurare a tutti eguale dignità e piena parità di diritti;
 - e) fornire ad ogni Circolo la scheda elettorale per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale e il fac-simile della scheda elettorale per l'elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo, nonché tutta la modulistica necessaria per le operazioni elettorali;
 - f) calendarizzare lo svolgimento dei Congressi di Circolo, in base al numero degli iscritti;
 - g) assicurare che un suo membro, o suo delegato, partecipi ai Congressi di Circolo, con funzioni di garanzia, per il regolare svolgimento dei lavori;
 - h) certificare a livello provinciale i risultati dei Congressi di Circolo;
 - i) convocare l'Assemblea provinciale;
 - j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.
5. I componenti delle Commissioni provinciali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario provinciale, a componente dell'Assemblea provinciale, a Segretario di Circolo, a componente di Direttivo di Circolo.
6. I componenti della Commissione provinciale fanno parte automaticamente dell'Assemblea provinciale con diritto di voto, ad esclusione del voto di fiducia o sfiducia al Segretario, ivi compreso l'eventuale ballottaggio di cui all'art. 19, comma 11 del presente Regolamento.

ART. 15

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti inseriti nell'anagrafe certificata 2016 e hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti inseriti nell'anagrafe certificata 2016, i quali abbiano rinnovato la propria iscrizione entro il giorno di accettazione della propria candidatura.
2. Hanno altresì diritto di elettorato attivo e passivo i nuovi iscritti alla data del 25 settembre 2017, ivi compresi quelli residenti nei comuni che hanno beneficiato della deroga di cui all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

ART. 16

(Presentazione delle candidature a Segretario provinciale e componente dell'Assemblea provinciale)

1. Possono essere candidati a Segretario provinciale e a componenti dell'Assemblea provinciale tutti coloro che rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto nazionale e che hanno perfezionato l'iscrizione al PD entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori a 50.000 abitanti.
3. Le candidature a Segretario provinciale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate, presso la Commissione provinciale per il Congresso, **entro le ore 20,00 di mercoledì 20 dicembre 2017**.
4. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 1% e da massimo il 3% degli iscritti certificati (2016+2017) della Federazione provinciale, appartenenti ad un numero di Circoli pari ad almeno il 20% del numero totale dei Circoli di quella stessa Federazione provinciale.
5. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione provinciale per il Congresso.
6. In Ciascun Circolo possono essere presentate una o più liste di candidati all'Assemblea provinciale, collegate a ciascun candidato a Segretario provinciale. A pena di inammissibilità, le liste possono essere composte da un numero massimo di candidati, pari al massimo degli eleggibili in quel Circolo, devono rispettare l'alternanza di genere e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato Segretario o da suo delegato.
7. Le liste di candidati all'Assemblea provinciale devono essere presentate all'apertura del Congresso di Circolo, entro 15 minuti dall'elezione della Presidenza. Esse devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti compresi nell'anagrafe certificata (2016+2017) del Circolo ed essere corredate dall'accettazione del collegamento di un candidato a Segretario provinciale o suo delegato.
8. Affinché una lista possa essere presentata in tutti i Circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrizioni previsto al comma 7 del presente articolo, la sua denominazione deve essere presentata alla Commissione provinciale per il Congresso **entro le ore 20,00 del giorno 5 gennaio 2018**. La presentazione deve essere corredata: dalla sottoscrizione di almeno il 2% degli iscritti compresi nell'anagrafe certificata (2016+2017) della provincia; dall'accettazione del collegamento da parte di un candidato a Segretario provinciale; dall'indicazione dei delegati alla presentazione della composizione nominativa della lista in ciascun Circolo. In tal caso, la Commissione provinciale per il Congresso comunica ai Garanti delle Assemblee di Circolo i nomi dei delegati che sono autorizzati alla presentazione della lista all'apertura delle Assemblee senza l'obbligo di allegare il numero minimo di sottoscrizioni previsto al comma 7 del presente articolo.

ART. 17

(Presentazione delle candidature a Segretario di Circolo e componente del Direttivo di Circolo)

1. Possono essere candidati a Segretario di Circolo e a componenti del Direttivo di Circolo tutti coloro che rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto nazionale e che hanno perfezionato l'iscrizione al PD entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
2. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore.
3. Le candidature a Segretario di Circolo e le relative liste di candidati al Direttivo vanno presentate il giorno di celebrazione del Congresso, entro e non oltre 30 minuti dall'insediamento della Presidenza dell'Assemblea. Esse devono essere sottoscritte da almeno il 3% e da massimo il 6% degli iscritti certificati del Circolo.

4. Le liste a sostegno di ciascun candidato devono essere composta da un numero massimo pari al numero dei componenti del Direttivo di Circolo, secondo quanto di seguito riportato. Eventuali deroghe al numero di componenti del Direttivo, devono essere votate a maggioranza degli iscritti presenti, e comunque prima della presentazione delle candidature, e ne deve essere fatta menzione nel verbale.
5. La composizione di ciascuna lista deve rispettare, a pena di inammissibilità, l'alternanza di genere.
6. I Direttivi dei Circoli territoriali sono composti (escluso il Segretario):
 - Da 4 a 10 componenti, nei comuni con meno di 300 elettori del PD alle ultime elezioni politiche – Camera dei Deputati;
 - Da 6 a 14 componenti, nei comuni con un numero di elettori tra 301 e 600;
 - Da 10 a 20 componenti, nei comuni con un numero di elettori tra 601 e 1100;
 - Da 14 a 30 componenti, nei comuni con un numero di elettori tra 1101 e 2500;
 - Da 40 a 50 componenti, nel comune di Matera;
 - Da 50 a 60 componenti, nel comune di Potenza.

ART. 18

(Svolgimento dei Congressi di Circolo)

1. La convocazione del Congresso deve essere comunicata agli iscritti al Circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento e deve indicare, oltre la data, il programma dei lavori e l'orario di inizio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di 2 e non più di 8 ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le ore 17,00 o nel fine settimana.
2. Le modalità e i tempi di svolgimento dei Congressi devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
3. I Congressi sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza del Congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.
4. In apertura dei Congressi, su proposta del Segretario uscente e, ove non in carica, su proposta del Garante di cui all'art. 14, comma 4, lettera f), viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a Segretario di Circolo e a Segretario provinciale. Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale, o suo delegato, che è tenuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.
5. Le liste di candidati all'Assemblea provinciale, munite dell'accettazione del collegamento da parte del candidato Segretario – o suo delegato – vanno presentate entro e non oltre 15 minuti dall'insediamento della presidenza del Congresso, con le modalità previste dai commi 7 o 8 dell'art. 16 del presente Regolamento.
6. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste collegate per il Direttivo vanno presentate entro e non oltre 30 minuti dall'insediamento della presidenza del Congresso, con le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.
7. La Presidenza, ricevute le liste di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, ne verifica la regolarità e verifica altresì che tutti i candidati siano in possesso del diritto di elettorato passivo.
8. Subito dopo, vengono presentate le linee politico-programmatiche dei candidati a Segretario, secondo l'ordine di presentazione delle candidature, assicurando a ciascuno pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. La precedenza viene data ai candidati a Segretario provinciale.
9. Al termine delle votazioni, la Presidenza procede allo scrutinio, iniziando con quello relativo al Congresso provinciale, e compila il verbale con i risultati delle votazioni, da trasmettere alla Commissione provinciale per il Congresso, che hanno il compito di certificare i risultati e proclamare gli eletti.

ART. 19

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale e del Segretario e del Direttivo di Circolo)

Per l'elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo.

1. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati al Direttivo di Circolo, collegata al candidato Segretario di Circolo. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt. I candidati vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
3. E' eletto Segretario di Circolo il candidato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di Circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.
4. I candidati alla carica di Segretario, che non risultino vincenti, entrano – a titolo personale – a far parte del Direttivo di Circolo con diritto di parola e di voto, ad esclusione del voto di fiducia e/o sfiducia al Segretario, ivi compreso l'eventuale ballottaggio di cui al comma 3 del presente articolo, solo qualora i voti conseguiti da una delle liste a lui collegata consentono l'attribuzione di un seggio con quoziente pieno.

Per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale.

5. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea provinciale, collegata al candidato Segretario provinciale. Il voto è personale, diretto e segreto.
6. I componenti l'Assemblea provinciale da eleggere in ogni Circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale D'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel Circolo.
7. Terminati i Congressi di Circolo, il riequilibrio proporzionale – al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il 5% dei voti validi su base provinciale – deve garantire la piena proporzionalità tra i componenti eletti da ciascuna di queste liste e il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di componenti l'Assemblea provinciale eletti nei Circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore eletto in Assemblea provinciale, mentre il numero degli eletti delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando gli eletti da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti percentuali più alti nei singoli Circoli. Il numero complessivo degli eletti in Assemblea provinciale può essere, perciò, determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare ad ogni lista che abbia raggiunto almeno il 5% dei voti validi, un numero di eletti direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
8. Sulla base di tali procedure, la Commissione provinciale per il Congresso proclama i componenti eletti in Assemblea provinciale.
9. I candidati alla carica di Segretario provinciale, che non risultino vincenti, anche in caso di ballottaggio, entrano a titolo personale a far parte dell'Assemblea provinciale con il diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario, ivi compreso l'eventuale ballottaggio di cui al comma 11 del presente articolo.
10. La Commissione provinciale per il Congresso convoca la prima seduta dell'Assemblea provinciale il giorno **28 gennaio 2018**.
11. In apertura della prima seduta dell'Assemblea provinciale, qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, la Commissione provinciale per il Congresso lo proclama eletto. In caso contrario, la Commissione provinciale – che assume la Presidenza provvisoria dell'Assemblea – indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di componenti l'Assemblea eletti e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
12. Nella stessa seduta l'Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea provinciale e le relative

modalità di voto sono proposte dalla Commissione provinciale per il Congresso e approvate dall'Assemblea.

ART. 20

(Congressi provinciali e di Circolo - Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

1. La Commissione provinciale per il Congresso approva, entro il 15 dicembre 2017 la Delibera che disciplina i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati a Segretario, ispirandosi ai principi di sobrietà e correttezza di cui al punto 3, lettera d) del codice Etico, e alle disposizioni contenute nell'art. 16 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale approvato dalla Direzione nazionale il 24 febbraio 2017.

ART. 21

(Congressi provinciali e di Circolo - Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Si richiama espressamente l'art. 11 del presente Regolamento.
2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei Congressi di Circolo e provinciali, vanno rivolte alla Commissione provinciale per il Congresso, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

ART. 22

(Congressi Provinciali e di Circolo - Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla segreteria di Circolo e Provinciale e i candidati al Direttivo di Circolo e all'Assemblea provinciale si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati dei Congressi di circolo e provinciali, come certificati dalla Commissione provinciale per il Congresso e dalla Commissione nazionale di Garanzia;
 - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione provinciale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento, relativamente agli articoli da 14 a 22.